

Codice A1604B

D.D. 1 giugno 2020, n. 239

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di dodici sorgenti potabili - denominate S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11 e S12 - ubicate nei Comuni di Mezzana Mortigliengo (BI) e di Valdilana (BI), gestite dal Consorzio Acqua Potabile Frazione Montaldo e a servizio dell'acquedotto frazionale di Montaldo, nel medesimo Comune di Mezzana Mortigliengo.



ATTO N. DD-A16 239

DEL 01/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di dodici sorgenti potabili - denominate S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11 e S12 - ubicate nei Comuni di Mezzana Mortigliengo (BI) e di Valdilana (BI), gestite dal Consorzio Acqua Potabile Frazione Montaldo e a servizio dell'acquedotto frazionale di Montaldo, nel medesimo Comune di Mezzana Mortigliengo.

Il Presidente del *Consorzio Acqua Potabile Frazione Montaldo*, d'intesa con i Comuni di Mezzana Mortigliengo (BI) e di Valdilana (BI) - nel cui territorio sono situate le dodici captazioni che alimentano l'acquedotto di proprietà del Consorzio stesso per l'approvvigionamento idrico delle circa 35 utenze di frazione Montaldo, nel Comune di Mezzana Mortigliengo - con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 13 febbraio 2020, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti sorgenti che, in base alla loro ubicazione, sono così suddivise:

Comune di Mezzana Mortigliengo

- S1 - particella catastale n. 188 del foglio di mappa n. 2;
- S2 - particella catastale n. 184 del foglio di mappa n. 2;
- S3 - particella catastale n. 190 del foglio di mappa n. 2;
- S4, S5, S6, S7, S8 e S9 - particelle catastali n. 135 e n. 141 del foglio di mappa n. 2;
- S10 - particella catastale n. 153 del foglio di mappa n. 4.

Comune di Valdilana

- S11 e S12 - particella catastale n. 40 del foglio di mappa n. 43.

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R del 2006 e ss.mm.ii. in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

I Comuni di Mezzana Mortigliengo e di Valdilana interessano un'area prevalentemente collinare,

caratterizzata da ampie dorsali dalle sommità da debolmente acclivi a sub-pianeggianti, delimitate da ripidi versanti che terminano al raggiungimento di impluvi, anche molto incisi. Le dodici sorgenti in esame sono localizzate nel settore settentrionale del Comune di Mezzana Mortigliengo e nel settore meridionale del Comune di Valdilana e possono essere divise in quattro gruppi:

- le sorgenti *S1*, *S2* e *S3*, ubicate lungo il versante Nord del rilievo che ospita frazione C.se Alberto, sono costituite da tre tubazioni interrate che captano l'acqua dal sottosuolo in prossimità di tre manufatti in cemento che in passato rappresentavano effettivamente le sorgenti; i manufatti sono tutt'ora presenti ma privi d'acqua. Le tubazioni convogliano l'acqua nella vasca di accumulo denominata Bur ad l'Ora, poco distante dalle captazioni;
- le sorgenti *S4*, *S5*, *S6*, *S7*, *S8* e *S9* sono poste sul fondo dell'avvallamento che si sviluppa con direzione Nord/Est-Sud/Ovest tra le frazioni di C.se Alberto e Calvino; in questo caso non si riconoscono dei punti precisi di captazione ma piuttosto un'area di prelievo di sei tubazioni interrate che, come le precedenti tre sorgenti, convogliano l'acqua nella vasca di accumulo Bur ad l'Ora, poco distante. In questo settore non vi sono manufatti o altre opere che possano permettere l'identificazione precisa dei punti di captazione ma è possibile identificare una linea di captazioni corrispondenti all'imbocco delle tubazioni interrate che drenano le acque sotterranee;
- la sorgente *S10* è ubicata a valle di frazione C.se Alberto, dove in passato era presente il lavatoio comunale ed è all'interno di un manufatto in calcestruzzo seminterrato, che funge anche da vasca di accumulo;
- le sorgenti *S11* e *S12*, posizionate sul fondo di un avvallamento che si sviluppa in prossimità del confine tra i Comuni di Strona a Sud e Valdilana a Nord, sono costituite da due manufatti in calcestruzzo seminterrati a base rettangolare, il primo accessibile da una porta in acciaio e il secondo accessibile dall'alto, sollevando un chiusino metallico, protetto da una copertura in calcestruzzo. Le due sorgenti convogliano l'acqua alla vasca principale di frazione C.se Alberto.

Le acque convogliate nelle vasche intermedie (Bur ad l'Ora e vasca ex lavatoio) vengono indirizzate, tramite pompe, alla vasca di distribuzione principale (capacità 80 metri cubi) situata a monte di frazione C.se Alberto, dove sono anche presenti le lampade UV; da qui le acque raggiungono le utenze della frazione per gravità.

Dal punto di vista geologico l'area è caratterizzata dalla presenza di graniti appartenenti al complesso geologico denominato "Massiccio granitico del Biellese" e dalle sue coltri di copertura; la circolazione idrica sotterranea, determinata da un reticolo di flussi idrici più che da una vera e propria falda, avviene a contatto tra il substrato roccioso e la coltre di alterazione della roccia in acquiferi porosi: si tratta, pertanto, di sorgenti *per limite di permeabilità*, secondo la classificazione di Civita (1972), collocate in prossimità del fondo di piccoli impluvi da moderatamente a molto incisi, non interessati direttamente da veri e propri corsi d'acqua, ma che si configurano piuttosto come linee di drenaggio preferenziale delle acque meteoriche. Solo la sorgente *S12* è posta sul fondo di un avvallamento, in prossimità di un rio con portate modeste, a carattere stagionale, affluente di destra del torrente Ponzone. Per tale motivo si segnala l'impossibilità di realizzare recinzioni e di altre opere affini per la protezione delle zone di tutela assoluta a causa della morfologia acclive, del deflusso delle acque superficiali e della fitta vegetazione.

Nonostante l'acclività dei versanti sia a tratti elevata, la presenza del substrato roccioso affiorante o sub-affiorante garantisce una buona stabilità alle aree in esame; le cartografie allegate ai P.R.G.C. comunali e i dati del SIFraP - Sistema Informativo dei fenomeni Franosi in Piemonte - elaborati da ARPA Piemonte non evidenziano, infatti, fenomeni gravitativi di rilievo. Il territorio è prevalentemente boscato con la presenza di piccole frazioni, costituite principalmente da piccoli nuclei abitati.

La portata delle sorgenti, definita da misure effettuate saltuariamente dai gestori del Consorzio, è limitata e mediamente inferiore al litro al minuto, anche perché i bacini di alimentazione - ricompresi all'interno del bacino del torrente Ostola, fatto salvo per le sorgenti *S11* e *S12*

appartenenti al bacino del torrente Ponzone - hanno superfici che non superano 0,05 chilometri quadrati.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e, di conseguenza, le aree di salvaguardia che ne sono risultate coincidono con i bacini di alimentazione delle stesse sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgenti S1-S2-S3:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna scaturigine; poiché le captazioni sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle tre sorgenti. In relazione alla breve distanza tra le sorgenti il bacino di alimentazione ha dimensione ridotta e pertanto tutta l'area vincolata è da intendersi in regime di zona di rispetto ristretta.

All'interno della zona di rispetto è presente un'abitazione allacciata alla rete fognaria, il collettore principale, tuttavia, è posto sul versante Sud, in posizione esterna all'area di salvaguardia.

Sorgenti S4-S5-S6-S7-S8-S9:

- zona di tutela assoluta: per quanto riguarda le sorgenti da S4 a S9, costituite da sei tubazioni interrato sul fondo di un avvallamento a breve distanza una dall'altra si è proceduto a definirla considerando gli imbocchi delle tubazioni come una linea di captazione, dagli estremi della quale sono state definite le distanze per delimitare il rettangolo che ha dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dalla linea di captazione e misura 85 x 61 metri;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte le captazioni, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione - che ha dimensione ridotta e pertanto tutta l'area vincolata è da intendersi in regime di zona di rispetto ristretta - racchiuso dalla linea di captazione.

All'interno della zona di rispetto sono presenti alcune abitazioni poste lungo la strada che conduce al Comune di Valdilana, ad Ovest della stessa; gli edifici sono forniti di fosse settiche private collegate da un'unica tubazione che interessa, in parte, il bacino di alimentazione delle sorgenti e che scarica qualche centinaia di metri più a valle, all'interno di un rio, comunque al di fuori dello stesso bacino di alimentazione; le abitazione poste dall'altro lato della strada sono anch'esse fornite di fossa settica privata ma scaricano nell'avvallamento presente più ad Est, al di fuori del bacino di alimentazione; è presente, inoltre, un edificio adibito a tettoia/deposito attrezzi non dotato di servizi igienici, nei confronti del quale non dovranno essere previste delle misure per la messa in sicurezza.

Sorgente S10:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente che

ha dimensione ridotta e pertanto tutta l'area vincolata è da intendersi in regime di zona di rispetto ristretta.

All'interno della zona di rispetto ricade una parte del nucleo abitato di frazione C.se Alberto, con relativa rete fognaria gestita dalla Comuni Riuniti s.r.l. e una strada comunale; tutte le abitazioni convogliano i reflui all'interno di una fossa Imhoff con scarico posto ad Ovest della frazione, al di fuori del bacino di alimentazione della sorgente.

Sorgenti S11-S12:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto ristretta, unica per le due captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti. In relazione alla breve distanza tra le sorgenti il bacino di alimentazione ha dimensione ridotta e pertanto tutta l'area vincolata è da intendersi in regime di zona di rispetto ristretta.

Nel bacino di alimentazione delle due sorgenti non sono presenti centri di pericolo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- “FIG. 6a: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:1.000”;
- “FIG. 6b: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:1.000”;
- “FIG. 6c: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:1.000”;

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio dei Comuni di Mezzana Mortigliengo (BI), Valdilana (BI) e Strona (BI) che le hanno approvate, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dell'8 febbraio 2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 7 novembre 2019 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 15 ottobre 2019.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - valutata la documentazione allegata all'istanza, effettuati gli opportuni accertamenti e visionati gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi 5 anni, con nota in data 23 maggio 2019, ha espresso parere favorevole in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, valutata la documentazione tecnica, gli elaborati allegati all'istanza e gli ulteriori approfondimenti effettuati dal Proponente, con nota in data 4 ottobre 2019, ha ritenuto che la ridefinizione delle aree di salvaguardia proposte sia stata individuata correttamente ed in linea con i criteri stabiliti dal regolamento 15/R/2006.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha ritenuto che non vi siano elementi ostativi all'approvazione delle proposte di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti S1-S2-S3 e S11-S12 e la necessità di mettere in sicurezza le fosse settiche e le tubazioni ricadenti all'interno delle zone di rispetto ristrette delle sorgenti S4-S9 e della sorgente S10, il cui utilizzo dovrà comunque essere sempre subordinato all'adozione di tutte le misure di trattamento e disinfezione che l'ASL competente vorrà imporre.

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti attività agricole - essendo le aree occupate prevalentemente da boschi - il che determina una situazione di spiccata naturalità ambientale - e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale

15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11, in data 12 marzo 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione delle aree di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione Comuni Riuniti s.r.l. che collestano le abitazioni di frazione C.se Alberto e che ricadono all'interno del bacino di alimentazione delle sorgenti S4-S9 e S10 al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti della strada comunale per Valdilana ricadenti all'interno della zona di rispetto della sorgente S10 procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;

- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno delle medesime aree.

Vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - in data 23 maggio 2019 - prot. n. 13927/19;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 4 ottobre 2019;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Mezzana Mortigliengo (BI) n. 13 dell'8 febbraio 2020, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Valdilana (BI) n. 47 del 7 novembre 2019, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Strona (BI) n. 43 del 15 ottobre 2019, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

vista la nota del Presidente del *Consorzio Acqua Potabile Frazione Montaldo*, inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 13 febbraio 2020, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000,

n. 61)" e ss.mm.ii.;

- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

a. Le aree di salvaguardia delle dodici sorgenti potabili - denominate *S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11 e S12* - ubicate nei Comuni di Mezzana Mortigliengo (BI) e di Valdilana (BI), gestite dal *Consorzio Acqua Potabile Frazione Montaldo* e a servizio dell'acquedotto frazionale di Montaldo, nel medesimo comune di Mezzana Mortigliengo, sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

- “*FIG. 6a: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:1.000*”;
- “*FIG. 6b: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:1.000*”;
- “*FIG. 6c: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:1.000*”;

allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto ristrette.

In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

c. Il gestore delle dodici sorgenti potabili - denominate *S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11 e S12* - ubicate nei Comuni di Mezzana Mortigliengo (BI) e di Valdilana (BI) - *Consorzio Acqua Potabile Frazione Montaldo* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso ai manufatti di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo delle recinzioni delle aree considerato che le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che eventuali recinzioni o altri impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- subordinare l'utilizzo della sorgente *S10* all'adozione di tutte le misure di trattamento e disinfezione che l'ASL competente vorrà imporre.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Mezzana Mortigliengo, di Valdilana e di Strona, affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - richiedere alla Comuni Riuniti s.r.l. di provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta della rete fognaria in gestione che colletta le abitazioni di frazione C.se Alberto e ricade all'interno del bacino di alimentazione delle sorgenti S4-S9 e S10 al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, il gestore della rete fognaria dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti della strada comunale per Valdilana ricadenti all'interno della zona di rispetto della sorgente S10 procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.


La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)

Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

FIG. 6a: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:10.000



Sorgente	Area	Comune	Foglio	Particella	
da S4 a S9	ZTA	MEZZANA MORTIGLIENGO	2	105	140
				131	139
				132	141
				133	143
				135	155
				136	
	ZRR	MEZZANA MORTIGLIENGO	2	101	138
				104	139
				105	140
				108	142
				110	143
				128	155
				129	156

Sorgente	Area	Comune	Foglio	Particella	
S1-S2-S3	ZTA	MEZZANA MORTIGLIENGO	2	171	189
				184	190
				185	191
				187	192
				188	220
				189	232
	ZRR	MEZZANA MORTIGLIENGO	2	171	219
				180	220
				181	221
				184	223
				185	225
				185	228
				187	229

Captazioni

- Sorgente S n°
- Linea di captazione
- Bacino idrografico

Aree di salvaguardia

- Zona di Rispetto Ristretta ZRR
- Zona di Tutela Assoluta ZTA





FIG. 6b: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:10.000



Sorgente	Area	Comune	Foglio	Particella				
S10	ZTA	MEZZANA MORTIGLIENGO	4	66	151			
				110	152			
				111	153			
				112	154			
				113	372			
				114	374			
				116	645			
				117	647			
				118	649			
				119	651			
				150				
				ZRR	MEZZANA MORTIGLIENGO	4	53	104
							54	105
							55	108
							56	109
							57	110
							58	111
							59	112
							60	113
61	114							
62	118							
63	119							
64	145							
65	151							
66	366							
67	372							
93	374							
94	383							
98	384							
99	645							
100	649							
101	651							
102								
ZRR	MEZZANA MORTIGLIENGO	2	42	315				
			99	316				
			102	317				
			103	320				
			290	321				
			292	323				
			293	325				
			294	333				
298	396							
300	397							
302	398							
303	399							
305	400							
311	413							
312	415							
313	416							
314								

Captazioni

- Sorgente S n°
- ⬡ Bacino idrografico

Aree di salvaguardia

- Zona di Rispetto Ristretta ZRR
- Zona di Tutela Assoluta ZTA





FIG. 6C: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:10.000



Sorgente	Area	Comune	Foglio	Particella									
S11	ZTA	TRIVERO	43	40									
S12	ZTA	VALDILANA - TRIVERO	43	40									
					SOPRANA	1	1	10					
							2	12					
							9	13					
						ZRR	VALDILANA - TRIVERO	43	40				
										SOPRANA	1	1	21
												2	37
												3	38
												9	39
												10	40
		11	41										
		12	41										
		13	42										
		15	43										
		16	45										
		17	46										
		18	47										
		19	48										
		20	226										
		2	VALDILANA - TRIVERO	43	40								
SOPRANA	1					1	12						
						2	25						
						4	177						
		9	179										
	3	VALDILANA - TRIVERO	43	40									
SOPRANA					1	1	38						
		2	2	39									
				37	59								

Captazioni
 ● Sorgenti S n°
 --- Bacino idrografico

Aree di salvaguardia
 Zona di Rispetto Ristretta ZRR
 Zona di Tutela Assoluta ZTA

